




Repubblica Italiana  
Assemblea Regionale Siciliana



SERVIZIO STUDI  
SERVIZIO COMMISSIONI

Documento 6 - 2020

DDL n. 708

*Bilancio di previsione della Regione siciliana per il triennio 2020/2022*

DOSSIER SUI DISEGNI DI LEGGE

XVII Legislatura - marzo 2020



Repubblica Italiana  
Assemblea Regionale Siciliana

Servizio Studi  
Servizio delle Commissioni

Servizio delle Commissioni

Ufficio di segreteria della II Commissione "Bilancio"

---

*I testi degli Uffici e dei Servizi dell'Assemblea regionale siciliana sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei Parlamentari. L'Assemblea regionale siciliana declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini estranei e non consentiti dalla legge.*

# INDICE

PREMESSA .....	4
CONTENUTO TIPICO DELLA LEGGE DI BILANCIO .....	8
DESCRIZIONE DEL TESTO E PROFILI DI CRITICITA' .....	9
RIEPILOGO E ILLUSTRAZIONE DELLA MANOVRA DI BILANCIO.....	13

## PREMESSA

Il presente documento contiene note di lettura relative al disegno di legge n. 708 “Bilancio di previsione della Regione siciliana per il triennio 2020/2022”, trasmesso all’Assemblea regionale siciliana dal Governo regionale il 21 febbraio 2020 ed assegnato alla Commissione “Bilancio” in data **(in fase di assegnazione)**.

*Prima di passare all’esame dei principali contenuti del documento contabile, occorre far riferimento, come d’altra parte emerso già in sede di esame parlamentare del DEFR, a talune considerazioni sullo stato dei conti pubblici regionali, ed in particolare:*

*- alla significativa diminuzione delle entrate, in special modo di natura tributaria, rispetto alle previsioni del gettito stimato;*

*- alla necessità di effettuare i necessari accantonamenti a copertura del disavanzo secondo le metodologie richieste dalla Corte dei conti (si veda, in tal senso, nell’Allegato relativo al Riepilogo generale delle spese per missioni, oltre all’andamento delle previsioni relative al disavanzo finanziario, il significativo incremento della Missione 20 Fondi e accantonamenti);*

*- agli effetti delle recenti norme di attuazione dello Statuto in materia di armonizzazione contabile (articolo 7 d.lgs. 158/2019) che, come noto, hanno consentito il ripiano del maggior disavanzo 2018 nel termine di 10 anni, da ridursi a 3 in mancanza della conclusione entro novanta giorni, di un accordo tra Stato e Regione contenente specifici impegni di rientro dal disavanzo, con riduzione della spesa corrente ‘già con effetti a decorrere dall’esercizio finanziario 2020’.*

*Tali fattori di criticità sono, all’evidenza, destinati ad incrementare alla luce degli effetti dell’evolversi dell’emergenza sanitaria in atto con riferimento, da un lato, alla probabile ulteriore contrazione delle entrate e, dall’altro, alla necessità di appositi interventi di sostegno dell’economia da parte del governo regionale.*

*In tale contesto, il Governo ha comunicato che la Commissione paritetica ex articolo 43 dello Statuto ha deliberato, nella riunione del 18 marzo 2020, lo schema di modifica delle recenti norme di attuazione con rinvio al 30 settembre 2020 del termine (già previsto in novanta giorni e, quindi, in scadenza) per la conclusione dell’accordo con lo Stato per l’adozione di impegni di riduzione della spesa, con effetti a decorrere dal quarto trimestre dell’esercizio finanziario 2020 (anziché con effetti dal 2020, inteso come intero esercizio finanziario), anche con la possibilità di un ulteriore differimento in relazione all’andamento dell’emergenza in atto.*

*Gli importanti effetti di tale deliberazione in termini di rispetto dell’equilibrio di bilancio per l’esercizio in corso sono, come noto, subordinati alla conclusione del procedimento di adozione delle norme di attuazione.*

Il documento è suddiviso in alcune parti ed in particolare:

- una premessa di ordine generale riguardante la disciplina vigente in tema di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio, con particolare riferimento alle caratteristiche ed alle finalità degli strumenti finanziari, bilancio e legge di stabilità ed ai passaggi salienti della sua applicazione nella Regione;
- un paragrafo espressamente dedicato al contenuto tipico della legge di bilancio;
- una descrizione del testo del disegno di legge governativo n. 708 in atto presentato con note riguardanti i principali profili di criticità del disegno di legge medesimo;
- infine dati ed effetti della manovra descritti anche attraverso uno schema riepilogativo ed esplicativo.

Rinviando al documento del Servizio studi n. 1 del 2018 nel quale si descrivono in modo dettagliato il ciclo del bilancio e gli strumenti finanziari, si ritiene opportuno in questa sede sottolineare principalmente che tale materia è stata profondamente innovata in conseguenza dell'applicazione in Sicilia del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal successivo decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126, precisando che la normativa in questione trova fondamento nell'attribuzione alla competenza normativa esclusiva dello Stato della materia dell'armonizzazione dei bilanci, ai sensi dell'art. 117, secondo comma, della Costituzione.

Questi i passaggi salienti dell'applicazione della normativa in materia alla Regione siciliana.

Per le Regioni a Statuto speciale il decreto prima citato aveva garantito gradualità nell'entrata a pieno regime delle sue disposizioni, prevedendo, all'articolo 79, la possibilità di differire decorrenza e modalità di applicazione delle stesse, in conformità ai propri Statuti secondo le procedure previste dalla legge 5 maggio 2009 n. 42.

In applicazione del citato articolo 79 la Regione siciliana ha varato l'articolo 11 della legge 13 gennaio 2015 n. 3, col quale a decorrere dal 1° gennaio 2015 sono state introdotte in via transitoria alcune norme per l'attuazione in Sicilia dei principi della normativa statale in tema di armonizzazione contabile, prevedendo comunque a partire dal 2016 la piena applicazione del nuovo sistema di contabilità.

In particolare, per l'esercizio 2015 è stata prevista l'adozione di schemi di bilancio e di rendiconto vigenti nel 2014 aventi funzione giuridica ed autorizzatoria, con l'affiancamento, solo ai fini conoscitivi, dei nuovi documenti contabili armonizzati, e per il 2016 è stato previsto l'affiancamento alla contabilità finanziaria di quella economico patrimoniale, l'adozione del piano dei conti integrato e del bilancio consolidato.

Si ricorda che l'esercizio finanziario 2016 ha rappresentato per l'Amministrazione regionale il momento di passaggio tra il vecchio sistema di contabilità finanziaria, vigente, pur con alcune anticipazioni, fino al 2015, e la nuova contabilità delle amministrazioni pubbliche.

Da ultimo, nell'ambito del progressivo adeguamento al sistema contabile armonizzato, il D.lgs. 158/2019 ha dettato disposizioni di attuazione dello Statuto in materia di armonizzazione dei sistemi, dei conti giudiziali e dei controlli, come sopra richiamato.

Per completezza si rappresenta che il decreto legge 17 marzo 2020, denominato "Cura Italia" ha stabilito, tra l'altro, all'articolo 107, comma 1, il differimento del termine di adozione dei rendiconti o dei bilanci di esercizio relativi all'annualità 2019 degli enti ed organismi pubblici, diversi dalle società, e degli enti territoriali, che ha portato il termine ordinario del 30 aprile al 30 giugno 2020 per gli enti pubblici e al 31 maggio 2020 per gli enti territoriali.

Il sistema vigente rinvia per la disciplina del bilancio di previsione all'Allegato 4.1, punto 9 del citato decreto legislativo n. 118/2011, il cui testo, limitatamente al punto 9.1 si riporta di seguito:

*“Il bilancio di previsione finanziario è il documento nel quale vengono rappresentate contabilmente le previsioni di natura finanziaria riferite a ciascun esercizio compreso nell'arco temporale considerato nei Documenti di programmazione dell'ente (il DEFR regionale e il DUP degli enti locali), attraverso il quale gli organi di governo di un ente, nell'ambito dell'esercizio della propria funzione di indirizzo e di programmazione, definiscono la distribuzione delle risorse finanziarie tra i programmi e le attività che l'amministrazione deve realizzare, in coerenza con quanto previsto nel documento di programmazione”.*

Nel successivo paragrafo, cui si rinvia, si descriveranno in modo più preciso i contenuti e le finalità della legge di bilancio.

In relazione alle esigenze derivanti dalla fiscalità regionale, la Regione adotta, invece, la legge di stabilità regionale contenente esclusivamente norme tese a realizzare effetti finanziari con decorrenza dal primo anno considerato dal bilancio di previsione.

Giova, comunque, precisare che il contenuto della legge di stabilità regionale è stato riformato dal D.lgs. 23-6-2011 n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42", che all'Allegato 4/1 disciplina gli strumenti di programmazione regionale e, al punto 7, lettera f), dispone che nel contenuto tipico della legge di stabilità siano ammesse norme che comportano aumenti di entrata o riduzioni di spesa "restando escluse quelle a carattere ordinamentale ovvero organizzatorio".

Si riporta di seguito il testo del punto 7 dell'Allegato 4/1 del D.lgs. 118/2011:

*“7. In connessione con le esigenze derivanti dallo sviluppo della fiscalità regionale, le regioni adottano una legge di stabilità regionale, contenente il quadro di riferimento finanziario per il periodo compreso nel bilancio di previsione.*

*Essa contiene esclusivamente norme tese a realizzare effetti finanziari con decorrenza dal primo anno considerato nel bilancio di previsione.*

*Essa provvede, per il medesimo periodo:*

*a) alle variazioni delle aliquote e di tutte le altre misure che incidono sulla determinazione del gettito dei tributi di competenza regionale, con effetto, di norma, dal 1° gennaio dell’anno cui tale determinazione si riferisce;*

*b) al rifinanziamento, per un periodo non superiore a quello considerato dal bilancio di previsione, delle leggi di spesa regionali, con esclusione delle spese obbligatorie e delle spese continuative;*

*c) alla riduzione, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio di previsione, di autorizzazioni legislative di spesa;*

*d) con riferimento alle spese pluriennali disposte dalle leggi regionali, alla rimodulazione delle quote destinate a gravare su ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione e degli esercizi successivi;*

*e) alle eventuali autorizzazioni di spesa per interventi la cui realizzazione si protrae oltre il periodo di riferimento del bilancio di previsione altre regolazioni meramente quantitative rinviate alla legge di stabilità dalle leggi vigenti;*

*f) norme che comportano aumenti di entrata o riduzioni di spesa, restando escluse quelle a carattere ordinamentale ovvero organizzatorio;*

*g) le norme eventualmente necessarie a garantire l’attuazione del Patto di stabilità interno.*

*La legge di stabilità trae il riferimento necessario, per la dimostrazione della copertura finanziaria delle autorizzazioni annuali e pluriennali di spesa da essa disposte, dalle previsioni del bilancio a legislazione vigente.*

*Con gli eventuali progetti di legge collegati possono essere disposte modifiche ed integrazioni a disposizioni legislative regionali aventi riflessi sul bilancio per attuare il DEFR e la relativa Nota di aggiornamento.*

*In un’unica sessione sono approvati il progetto di legge di stabilità, il progetto di legge di bilancio e gli eventuali progetti di legge collegati”.*

### CONTENUTO TIPICO DELLA LEGGE DI BILANCIO

#### Il bilancio di previsione annuale e triennale

Le previsioni contenute nel bilancio a legislazione vigente costituiscono la proiezione contabile del quadro normativo vigente, rispetto al quale la manovra finanziaria contenuta nella legge di stabilità rappresenta, invece, l'insieme delle correzioni da operare per ricondurre gli andamenti tendenziali a quelli fissati dai documenti programmatici ed in primis dal Defr.

Conseguentemente il bilancio è composto principalmente da tabelle riepilogative delle entrate e delle spese che ne costituiscono l'essenza, mentre la legge di stabilità è un atto normativo ad ampio spettro avente contenuti dispositivi di modifica alla legislazione regionale concernente i vari settori di intervento.

Il bilancio della Regione (denominato anche bilancio di esercizio o esercizio ordinario ovvero dopo la sua approvazione durante l'esercizio di riferimento è anche denominato bilancio corrente) è adottato con legge regionale.

La struttura del disegno di legge di bilancio a legislazione vigente era definita dall'articolo 1 della legge regionale n. 47/1977 e successive modifiche ed integrazioni. Oggi su tale normativa si innesta quella prevista dall'allegato 4/1 al decreto legislativo n. 118 del 2011.

Ciò ha comportato rilevanti novità, prima fra tutte quella relativa al carattere autorizzatorio del bilancio pluriennale.

Il bilancio di previsione finanziario svolge le **seguenti finalità**:

- **politico-amministrative** rappresentando lo strumento fondamentale per la gestione amministrativa nel corso dell'esercizio;
- **di programmazione finanziaria** poiché descrive finanziariamente le informazioni necessarie a sostenere le amministrazioni pubbliche nel processo di decisione politica, sociale ed economica;
- **di destinazione delle risorse a preventivo attraverso la funzione autorizzatoria**, connessa alla natura finanziaria del bilancio;
- di **verifica degli equilibri finanziari nel tempo** e, in particolare, della copertura delle spese di funzionamento e di investimento programmate;
- **informative** in quanto fornisce informazioni agli utilizzatori interni (deputati ed assessori, dirigenti, dipendenti, ecc.) ed esterni (organi di controllo, altri organi pubblici, fornitori e creditori, finanziatori, cittadini, ecc.) in merito ai programmi in corso di realizzazione, nonché in merito all'andamento finanziario dell'amministrazione.



### DESCRIZIONE DEL TESTO E PROFILI DI CRITICITA'

#### ARTICOLO 1

La norma configura un meccanismo peculiare, non riscontrabile nelle precedenti leggi di bilancio. In particolare essa da un lato dispone l'accantonamento in apposito Fondo di somme in attesa della definizione di processi in corso (accordi Stato – Regione, cessione di quote del Fondo pensioni, rimodulazione quote relative a *split payment*, determinazione del risultato di amministrazione 2019 ai fini della parifica e ricognizione contenziosi regionali), dall'altro, onde reperire le somme necessarie alla copertura del citato Fondo di accantonamento, determina riduzioni delle autorizzazioni di spesa in atto vigenti concernenti una serie di capitoli di bilancio. Una volta conclusisi favorevolmente i procedimenti in corso, gli importi ridotti saranno nuovamente incrementati fino al totale o parziale ripristino della dotazione originaria con delibera di giunta. Si tratta di procedimenti che in parte si ricollegano al contenuto di accordi con lo Stato (si veda in proposito lo schema relativo all'articolo 1 riportato in allegato al presente dossier), in parte potrebbero sbloccarsi a seguito di attività di spettanza regionale.

Si rinvia agli schemi riepilogativi ed ai contenuti del prossimo paragrafo in ordine al dettaglio delle poste di bilancio "bloccate" temporaneamente in forza della citata manovra; in tale sede si darà conto sia della quantificazione degli stanziamenti interessati dal meccanismo prima descritto che delle finalità e dell'entità delle relative somme nonché del rapporto con l'intera dotazione per ciascuno dei capitoli in questione.

Si fa presente intanto, relativamente ai profili di criticità della norma, che l'articolo 1 contiene disposizioni che risultano estranee al contenuto tipico della legge di bilancio, che è stato precedentemente descritto.

Il bilancio di previsione, infatti, nella configurazione risultante dal decreto legislativo n. 118/2011, costituisce, come già illustrato, uno strumento "a legislazione vigente" contenente la proiezione contabile del quadro normativo vigente, e quindi rappresenta una sorta di "fotografia" delle previsioni relative alle poste contabili in entrata ed in uscita concernenti l'esercizio o gli esercizi finanziari interessati.

Si tratta, in sostanza, di un documento nel quale vengono rappresentate contabilmente le previsioni di natura finanziaria riferite a ciascun esercizio compreso nell'arco temporale considerato nel DEFR attraverso il quale viene definita la distribuzione delle risorse finanziarie tra i programmi e le attività che l'amministrazione intende realizzare, in coerenza con quanto previsto nel documento di programmazione.

Non possono trovare accesso, quindi, nella legge di bilancio norme di carattere sostanziale che risultino correttive della legislazione vigente ovvero rifinanziamenti, rimodulazioni, o comunque

## DESCRIZIONE DEL TESTO E PROFILI DI CRITICITA'

interventi modificativi di autorizzazioni legislative di spesa, norme che, secondo la legislazione vigente, sono consentite, invece, quale *sedes materiae*, nell'ambito della legge di stabilità.

L'articolo 1 del disegno di legge n. 708 in esame, al contrario, si distanzia da tale modello (delineato all'Allegato 4.1, punto 9 del citato decreto legislativo n. 118/2011), ed in particolare prevede, come del resto viene espressamente affermato nella relazione al provvedimento governativo, una serie di riduzioni di autorizzazioni di spesa in atto vigenti onde reperire le risorse finanziarie necessarie allo scopo di garantire l'equilibrio di bilancio come prescritto dall'articolo 40 del decreto legislativo n. 118/2011. Si tratta, peraltro, di riduzioni dall'ingente ammontare pari ad euro 607.544.405,19 per l'anno 2020 e ad euro 730.855.262,27 per l'anno 2021. Queste sono, infatti, le somme che – secondo la stessa relazione – è stato necessario reperire a seguito delle variazioni apportate al bilancio a legislazione vigente in virtù delle minori entrate e delle maggiori spese registrate.

Con riferimento ai profili di criticità della norma si rappresenta quanto segue.

Innanzitutto va rilevato che, dal punto di vista del rispetto delle caratteristiche formali di bilancio, il disegno di legge si discosta dal modello di bilancio individuato dalla normativa di riferimento. Va, tuttavia, evidenziato che questo meccanismo non viola i principi di copertura finanziaria, in quanto la spesa autorizzata, a seguito della riduzione disposta con l'articolo 1, risulta interamente coperta.

Non può per altro verso sottacersi che subordinare l'eventuale incremento delle somme fino alla quantificazione originariamente prevista nelle relative poste di bilancio al verificarsi di eventi futuri ed incerti esponga il decisore politico ad un livello di incertezza che renderebbe oltremodo complicato assumere scelte programmatiche stabili.

A tal proposito si sottolinea che la dizione “ripristino dell'autorizzazione di spesa”, utilizzata dal disegno di legge governativo, potrebbe apparire fuorviante, mentre sarebbe più chiaro riferirsi all'eventuale integrazione (fino all'importo originario, ma non necessariamente per l'intera cifra) di spese temporaneamente non autorizzate con un effetto di ripristino dello stanziamento relativo all'autorizzazione di spesa previgente.

Di seguito si riassumono i principali contenuti dell'articolo, comma per comma.

Il **comma 1** dispone l'accantonamento in un apposito fondo di euro 282.757.405,19 per l'anno 2020, in attesa che si definiscano tre processi attualmente in corso: il primo riguarda l'accertamento delle entrate che dovrebbero derivare dalla cessione del fondo pensioni dei dipendenti regionali; il secondo dovrebbe essere costituito dalle maggiori entrate derivanti dall'accordo con lo Stato per il minore concorso da parte della Regione ai fini del raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica e il terzo processo riguarda la rimodulazione dell'ultima quota a carico della Regione per la realizzazione del meccanismo dello *split payment*.

## DESCRIZIONE DEL TESTO E PROFILI DI CRITICITA'

---

Sul piano della formulazione si sottolinea che occorre correggere il rinvio normativo al comma 6 dell'articolo 1, previsto relativamente all'articolo 7 della legge regionale 9 maggio 2017, n. 8. Tale rinvio sembra correttamente da riferire al comma 8 dell'articolo 1 che prevede una modifica espressa del citato articolo 7 della legge 8/2017.

Il **comma 2**, nelle more che si concludano i processi di cui al comma 1, onde apprestare le risorse necessarie alla copertura del Fondo istituito al comma 1 medesimo, prevede riduzioni di autorizzazioni di spesa per l'importo corrispondente individuando norme, missioni, programmi e capitoli di riferimento.

Ai fini della lettura delle riduzioni riportate in tabella si rinvia allo schema che viene riportato nel paragrafo 4 del presente lavoro.

Il **comma 3** prevede che, una volta definiti i processi di cui al comma 1, il ripristino delle autorizzazioni di spesa ridotte per effetto del comma 2, venga operato con delibera di giunta, utilizzando il Fondo di accantonamento prima citato. Lo schema che accompagna il medesimo comma individua anche le finalità cui gli stanziamenti ripristinati sono destinati. Sotto il profilo tecnico, come già osservato in precedenza, si rileva che la norma più opportunamente, invece che di ripristino dell'autorizzazione di spesa, dovrebbe riferirsi, al verificarsi degli eventi e processi prima citati, ad un incremento delle somme volto al fine di ripristinare totalmente o parzialmente lo stanziamento originario.

Il **comma 4** prevede una riduzione di spesa pari a euro 58.923.000,00 a carico dello stanziamento a favore del personale alle dipendenze del dipartimento regionale Azienda regionale foreste demaniali e del Comando del Corpo forestale della Regione siciliana, per l'espletamento delle attività di sistemazione e manutenzione idraulico-forestale ed idraulico-agraia, imboscamento e rimboschimento, miglioramento dei boschi esistenti ed attività connesse, difesa del suolo, valorizzazione ambientale e paesaggistica e una riduzione pari a euro 41.077.000,00 a carico del finanziamento per l'espletamento del servizio di trasporto pubblico locale. Si tratta di riduzioni che il Governo ha ritenuto necessarie per consentire di superare il vaglio del rendiconto generale del 2019 ai fini del prossimo giudizio di parifica.

Il **comma 5** individua un'ulteriore riduzione dello stanziamento a favore dei lavoratori forestali per le finalità di cui al comma precedente pari a euro 50.000.000,00 da ripristinare a seguito della ricognizione in atto del grado di soccombenza nei contenziosi, che dovrebbero presentare, secondo la stima del Governo, un onere inferiore rispetto allo stanziamento previsto per il Fondo contenzioso e spese legali con la possibilità di un recupero di somme da destinare al ripristino totale o parziale dello stanziamento relativo ai lavoratori forestali in questione.

Il **comma 6** prevede un accantonamento di euro 50.000.000,00 per gli anni 2021 e 2022 fino alla definizione dell'accordo con lo Stato per la realizzazione del meccanismo dello *split payment*. La

## DESCRIZIONE DEL TESTO E PROFILI DI CRITICITA'

norma va letta congiuntamente alla previsione della lettera c) del comma 1 dell'articolo 1 che, come prima detto, ha disposto l'accantonamento di euro 100.000.000,00 relativi alla quota per l'esercizio 2020 da restituire allo Stato in forza dello *split payment*. Si chiede al Governo di fornire chiarimenti in ordine alla sostenibilità di tali previsioni rispetto agli impegni assunti nei confronti dello Stato.

Il **comma 7** autorizza la riduzione di spesa sul fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Il **comma 8** proroga al 31 ottobre 2020 il termine entro cui il Fondo pensioni dei dipendenti della Regione siciliana è autorizzato all'acquisto del cento per cento delle quote del Fondo immobiliare della Regione, con conseguente iscrizione in entrata del bilancio regionale nell'esercizio 2020 della somma di 50.411 migliaia di euro (anziché 22.750 nel 2019, come previsto a legislazione vigente). Si invita il governo a fornire chiarimenti in ordine ai profili di quantificazione dei meccanismi di rendimento del fondo, in relazione alle maggiori entrate stimate. In considerazione dell'utilizzo delle somme di cui al comma 8 a valere sul Fondo pensione (e con riferimento anche al comma 1, lettera a) che prevede l'accantonamento di euro 50.411.177,00 relative anch'esse al Fondo pensioni), si invita il Governo a chiarire gli effetti di tali disposizioni sull'operatività del Fondo stesso.

Il **comma 9** prevede che la quota stanziata nel 2017 per la costituzione del patrimonio immobiliare del Fondo pensioni dei dipendenti della Regione siciliana da imputarsi al 2020 sia differita al 2024.

Il **comma 10** imputa al POC 2014-2020 per l'esercizio finanziario 2020 la dotazione del Fondo per investimenti dei comuni, determinata in 115.000 migliaia di euro. Si chiede al Governo di fornire chiarimenti sulla coerenza della disposizione rispetto agli obiettivi e le procedure del complemento di programmazione.

### ARTICOLO 2

La norma individua l'ammontare delle entrate che si prevede di accertare, riscuotere e versare nelle casse della Regione per gli esercizi finanziari 2020, 2021 e 2022 rinviando all'allegato 2 contenente lo stato di previsione dell'entrata.

### ARTICOLO 3

La norma rinvia ad apposito allegato (allegato 4) relativo allo stato di previsione della spesa, autorizzandone gli impegni e i pagamenti corrispondenti.

### ARTICOLO 4

La norma dispone l'approvazione di tutti i documenti che il decreto legislativo n. 118 del 2011 richiede e che sono elencati nel testo, rinviando ai relativi allegati al disegno di legge.

### ARTICOLO 5

Prevede l'autorizzazione del totale della spesa e delle entrate per ciascuno dei tre anni del bilancio triennale.

### **RIEPILOGO E ILLUSTRAZIONE DELLA MANOVRA DI BILANCIO**

Come illustrato nel paragrafo relativo alla descrizione del testo, il disegno di legge, ed in particolare l'articolo 1 del testo presenta profili di criticità, in parte già evidenziati e più dettagliatamente riscontrabili attraverso la tabella di seguito riportata.

Con riferimento alla consolidata distinzione tra bilancio a legislazione vigente (le cui previsioni costituiscono la proiezione contabile del quadro normativo vigente) e legge di stabilità (insieme di correzioni da apportare alla legislazione vigente in attuazione al documento di programmazione, con specifico riguardo alla riduzione rifinanziamento rimodulazione di vigenti autorizzazioni legislative di spesa) sopra richiamata, occorre osservare che l'articolo 1 del disegno di legge, al dichiarato fine di assicurare l'equilibrio di bilancio ai sensi dell'articolo 40 del d.lgs. 118/2011, dispone rilevanti riduzioni di vigenti autorizzazioni di spesa, per euro 607.544.405,19 nell'esercizio finanziario 2020 ed euro 730.855.262,27 nell'esercizio finanziario 2021, secondo un meccanismo – già in parte utilizzato, tuttavia in sede di legge di stabilità e con impatto finanziario decisamente più contenuto – i cui effetti sono riepilogati nel seguente prospetto.

## RIEPILOGO E ILLUSTRAZIONE DELLA MANOVRA DI BILANCIO

<b>PROSPETTO articolo 1 ddl BILANCIO</b>							
<b>comma 2</b>				<b>RIDUZIONI</b>			<b>comma 1</b>
NORMA DI RIFERIMENTO	DENOMINAZIONE	CAPITOLO	2020	2021	2022	<b>ACCANTONAMENTI</b>	
L.R. 28 gennaio 2014, n. 5, articolo 6, comma 1 e s.m.i.	CONTRIBUTO DI PARTE CORRENTE IN FAVORE DEI COMUNI	191301	205.548.892,28			50.411.177,00	ENTRATE DERIVANTI DALLA CESSIONE AL FONDO PENSIONI DELLE QUOTE DEL FONDO IMMOBILIARE FIRPS (*) si veda, altresì, comma 8
L.R. 7 maggio 2015, n. 9, articolo 47, comma 8	FONDO DESTINATO ALLE ESIGENZE DI CUI ALL'ARTICOLO 47, COMMA, 8 DELLA LEGGE REGIONALE 7 MAGGIO 2015, N.9 (FORESTALI)	215746	11.570.899,40			132.346.228,19	ACCORDO MINORE CONCORSO FINANZA PUBBLICA
L.R. 8 maggio 2018, n. 8, articolo 2, comma 2 e s.m.i.						100.000.000,00	ACCORDO RIMODULAZIONE ULTIMA QUOTA CREDITO DIMPOSTA (*) si veda, altresì, il comma 6
L.R. 29 dicembre 2019, n. 27, articolo 3, comma 21	FONDO PER GARANTIRE I PERCORSI DI STABILIZZAZIONE E LE MISURE DI FUORIUSCITA DEI SOGGETTI TITOLARI DI CONTRATTO DI LAVORO SUBORDINATO AI SENSI DELL'ARTICOLO 3 DELLA LEGGE REGIONALE 27/2016.	215754	42.113.224,68				
L.R. 22 dicembre 2005, n. 19, articolo 27, comma 6	SPESA PER L'ESPLETAMENTO DEI SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE.	476521	23.524.388,83				
L.R. 22 febbraio 2019, n. 1, articolo 9, comma 2, Tabella G							
<b>TOTALE</b>			<b>282.757.405,19</b>			<b>282.757.405,19</b>	
<b>comma 4</b>	FONDO DESTINATO ALLE ESIGENZE DI CUI ALL'ARTICOLO 47, COMMA, 8 DELLA LEGGE REGIONALE 7 MAGGIO 2015, N.9 (FORESTALI)	215746	58.923.000,00			100.000.000,00	DETERMINAZIONE RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE 2019 AI FINI DELLA PARIFICA - risorse disponibili in caso di disavanzo accertato inferiore a quello presunto
	SPESA PER L'ESPLETAMENTO DEI SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE.	476521	41.077.000,00				
<b>totale comma 4</b>			<b>100.000.000,00</b>				
<b>comma 5</b>	FONDO DESTINATO ALLE ESIGENZE DI CUI ALL'ARTICOLO 47, COMMA, 8 DELLA LEGGE REGIONALE 7 MAGGIO 2015, N.9 (FORESTALI)	215746	<b>50.000.000,00</b>			50.000.000,00	DETERMINAZIONE FONDO CONTENZIOSO - risorse disponibili in caso di minori oneri in relazione alla ricognizione del grado di soccombenza a seguito della parifica
<b>comma 6</b>				- 50.000.000,00	- 50.000.000,00		
<b>comma 7</b>	FONDO OCCORRENTE PER FAR FRONTE AD ONERI DIPENDENTI DA PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI IN CORSO - SPESA CORRENTI (EX CAP. 21257)	215704	787.000,00	780.855.262,27			
<b>comma 9</b>	SOMME OCCORRENTI PER L'ISTITUZIONE DEL FONDO DESTINATO AL PAGAMENTO DEL TRATTAMENTO DI QUIESCENZA E DELL'INDENNITA' DI BUONUSCITA DEL PERSONALE REGIONALE	511603	59.000.000,00				
<b>comma 10</b>	FONDO PER INVESTIMENTI DEI COMUNI	590402	115.000.000,00				
		215733			- 765.101.781,19		
<b>TOTALI</b>			<b>607.544.405,19</b>	<b>730.855.262,27</b>	<b>- 815.101.781,19</b>		

## RIEPILOGO E ILLUSTRAZIONE DELLA MANOVRA DI BILANCIO

---

Nelle righe evidenziate in azzurro sono contenuti i dati relativi alle attività ed ai processi in corso in capo alla Regione siciliana, mentre sono evidenziate in giallo quelle attività concernenti risorse il cui sblocco è riconducibile agli esiti di accordi tra lo Stato e la Regione.

Nella colonna a sinistra sono indicate le riduzioni di spesa suddivise per commi, con separata evidenza dei capitoli portati in diminuzione e relativi importi.

Nella colonna a destra sono riportati i corrispondenti ripristini da effettuarsi con deliberazione della giunta regionale al verificarsi di taluni presupposti, singolarmente richiamati.

Per l'esercizio finanziario 2022, in considerazione della circostanza che molte autorizzazioni di spesa sono in atto previste fino al 2021, si registrano maggiori risorse per 815.101.781,19 euro, da destinare successivamente con legge di stabilità regionale.

Dall'esame del prospetto possono formularsi le seguenti osservazioni:

1) con riferimento alle riduzioni, si riporta di seguito l'incidenza complessiva sulle dotazioni dei capitoli portati in diminuzione desunta da dati del sistema "Sic" aggiornati alla presentazione dei documenti contabili.

Per il capitolo 476521 (TPL) si bloccano complessivamente euro 64.601.388,83 su uno stanziamento di euro 115.705.947,51

Per il capitolo 215746 (FORESTALI) si bloccano complessivamente euro 120.693.899,40 su uno stanziamento di euro 200.954.322,17

Per il capitolo 215754 (STABILIZZAZIONI) si bloccano euro 42.113.224,68 su uno stanziamento di euro 226.700.000,00

Per il capitolo 191301 (COMUNI - PARTE CORRENTE) si bloccano euro 205.548.892,28 su uno stanziamento di euro 339.320.464,81

Per il capitolo 590402 (FONDO INVESTIMENTI COMUNI) si azzerà l'intera spesa a carico dei fondi regionali, ponendola a carico del POC

Per il capitolo 511603 (FONDO DI QUIESCENZA PERSONALE REGIONALE) si differisce al 2024 la quota annuale del limite di impegno relativo al Fondo

Per il capitolo 215733 (FONDO ACCANTONAMENTO RISORSE DA DESTINARE CON LEGGE DI STABILITA' REGIONALE), maggiori risorse indistinte

2) con riferimento ai ripristini, gli effetti delle riduzioni potranno essere, in tutto o in parte, neutralizzati con la definizione di processi, da un lato, non rientranti nella esclusiva disponibilità dell'Amministrazione regionale, dall'altro, non compiutamente definibili al momento dal punto di vista temporale e finanziario, ed in particolare:

- comma 1, lettera a): entrate derivanti da cessione al Fondo pensioni delle quote del Firps;
- comma 1, lettera b): accordo con Stato per minor concorso alla finanza pubblica;

## **RIEPILOGO E ILLUSTRAZIONE DELLA MANOVRA DI BILANCIO**

---

- comma 1, lettera c): accordo con Stato per rimodulazione split payment;
- comma 4: determinazione del risultato di amministrazione 2019 ai fini della parifica (maggiore appostamento disavanzo presunto);
- comma 5: determinazione del Fondo contenzioso (ricognizione grado soccombenza);
- comma 10: coerenza con obiettivi e procedure del complemento di programmazione.

Per completezza, si segnala che l'articolo 64 del disegno di legge di stabilità regionale e il relativo allegato 2 prevedono analogo meccanismo di accantonamento e ripristino in relazione all'accordo con lo Stato per un minor concorso alla finanza pubblica per l'importo di euro 193.884.327,80 (su 202.244.327,80) nel 2020 e di euro 215.421.196,45 (su 342.246.375,04) nel 2021.